

## **CONVENZIONE FRA CITTA' METROPOLITANA E UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RNEO LAVINO E SAMOGGIA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI USO GRATUITO DI DEFIBRILLATORI.**

### **Richiamati:**

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- l'Intesa generale quadro Regione Emilia-Romagna – Città metropolitana di Bologna ex art. 5 l.r. n. 13/2015, siglata il 13/01/2016, e segnatamente gli artt. 5 e 7;

### **Avuto presente che:**

- l'area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative ed ente di area vasta;
- I mutamenti della governance, determinati dall'evoluzione della normativa nazionale (L.n. 56/2014) e dalla normativa regionale successivamente approvata (LR 13/2015), hanno prodotto una ridefinizione del livello di governo intermedio nell'ambito delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie;
- Il ridisegno delle competenze nella nostra regione, e nello specifico nel nostro territorio, ha stabilito che la Conferenza Territoriale sociale e sanitaria (CTSS) metropolitana sia l'organismo deputato al governo delle attività di coordinamento delle politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, con sede presso la Città metropolitana e coadiuvato nella sua attività dall'Ufficio di supporto, composto dai Responsabili degli Uffici di Piano, dai Direttori delle Attività Socio-Sanitarie e dai Direttori di Distretto o loro delegati delle Aziende Usl di Bologna e di Imola;
- tra le principali funzioni poste in capo alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria metropolitana rientrano sia l'equa distribuzione delle risorse e dei servizi tra i diversi ambiti distrettuali, comprese le risorse del Fondo Regionale per la non autosufficienza, garantendo attenzione particolare per il riequilibrio territoriale, sia la promozione, con il supporto delle Aziende sanitarie, di strategie e interventi di promozione della salute e del benessere sociale;

### **Atteso che:**

- l'Ufficio di supporto nella seduta del 18.11.2016 - preso atto e condiviso il progetto "Promozione della salute", avente la finalità di dotare il territorio metropolitano di un consistente numero di strumentazioni da utilizzare in caso di emergenza – ha approvato la assegnazione di 37 defibrillatori sul territorio metropolitano di Bologna;

**tutto ciò premesso e considerato**

FRA

la Città metropolitana di Bologna – con sede legale in Bologna, via Zamboni, n 13, CF 03428581205 – rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

E

l'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia (d'ora innanzi Unione), in qualità di ente capofila del distretto Reno Lavino e Samoggia, con sede legale in via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ rappresentata da Massimo Bosso, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

**si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Con la presente convenzione la Città metropolitana e l'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia assumono l'impegno di collaborare alla realizzazione del progetto "Promozione della salute", per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, mediante la concessione in comodato di uso gratuito di defibrillatori di proprietà della Città metropolitana di Bologna.

#### **Art. 2 – Comodato d'uso gratuito**

1. La Città metropolitana di Bologna concede all'Unione, in comodato di uso gratuito, n 7 defibrillatori.
2. I defibrillatori vengono mantenuti in consegna dall'Unione, che accetta, nello stato di fatto in cui gli stessi si trovano, affinché questa se ne serva, gratuitamente, per la durata prevista al successivo articolo 4.
3. Alla scadenza i defibrillatori dovranno essere restituiti nello stato di fatto in cui gli stessi sono stati consegnati, tenuto conto, esclusivamente, del normale deterioramento per il solo effettivo uso.
4. I defibrillatori potranno essere riconsegnati, anche prima della scadenza, in conseguenza di quanto previsto dalla presente convenzione e dalle disposizioni del

Codice Civile disciplinanti il contratto di comodato (art. 1803 – 1812) salvo, se del caso, il risarcimento del danno.

5. L'Unione si impegna ad utilizzare e a custodire i defibrillatori avuti in uso con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Unione potrà cederli, in godimento a terzi, gratuitamente, sotto la propria responsabilità.

6. Sono a carico dell'Unione le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e tutte quelle necessarie per l'utilizzo della strumentazione avuta in uso, anche al fine di tenere indenne la Città metropolitana da ogni rischio, per persona o cosa.

7. Tutte le spese relative all'uso, al mantenimento e alla custodia del defibrillatore sono a carico dell'Unione.

### **Art. 3 – Inadempienze e Responsabilità**

L'Unione dei Comuni si obbliga a mantenere indenne la Città metropolitana per eventuali danni a terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'utilizzo dei defibrillatori concessi in comodato di uso gratuito con la presente convenzione.

L'Unione si obbliga, altresì, a sollevare la Città metropolitana di Bologna da ogni responsabilità ed onere di qualsiasi specie e genere nei confronti di terzi.

### **Art. 4 – Durata dell'Accordo**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà entro il 31 dicembre 2026.

2. La convenzione potrà essere rinnovata alla sua scadenza.

### **Art. 5 – Giurisdizione e normativa applicabile**

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 104/2010 – Codice di Giustizia Amministrativa.

2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 – TUEL, in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

### **Art. 6 – Norme generali**

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

2. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue:

Città metropolitan di Bologna  
La Dirigente dell'Area Sviluppo sociale

Unione Reno Lavino e Samoggia

---

*(Documento firmato digitalmente)*